

(N. 1159)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1970

Norme sul collocamento a riposo del personale civile  
delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — La problematica della vita sociale attuale pone in termini di chiara evidenza l'esigenza urgente di una più adeguata organizzazione dei servizi delle Amministrazioni dello Stato, il che, in primo luogo, non esclude la considerazione circa l'incentivazione del rendimento del personale e la sua migliore utilizzazione nell'arco di età durante il quale deve prestare servizio.

In tale quadro di impostazione del problema non può non essere ammessa la destinazione del personale collocato a riposo ad attività consone alla sua maturata esperienza e alla sua preparazione (ad esempio: partecipazione a commissioni di esami, ad organi consultivi e di studio, incarichi di natura ispettiva), il che in definitiva pone in essere un diverso rapporto giuridico del pensionato nei riguardi dell'Amministrazione pubblica.

Contestualmente al problema in parola, in rapporto alla concreta situazione socio-economica, non è da trascurare il riferimento al grave perdurante fenomeno di un numero assai rilevante di giovani in cerca di prima occupazione e di disoccupati.

L'anticipo di cinque anni del termine attualmente stabilito per il collocamento a riposo, oltre a garantire la prestazione del servizio in età valida con un più efficiente rendimento, consentirà una maggiore possibilità di assorbimento di disoccupati, nella prevedibile misura di circa 200.000 unità all'anno.

L'obiettivo, altresì, di assicurare al personale un trattamento economico avente più stretta congruenza in ordine alle esigenze della vita contemporanea, ai fini della fruizione dei più indispensabili servizi, pone il problema di una diversa ristrutturazione dei principi a base dell'attuale normativa del relativo settore.

Al riguardo, con il proposto disegno di legge viene introdotto il principio della possibilità della liquidazione dell'indennità di buonuscita a metà del periodo di carriera, con evidenti riflessi positivi a favore dei dipendenti pubblici.

Motivi di indubbia validità e di obiettività, aventi plurime connessioni, sono pertanto alla base dell'invocato provvedimento legislativo, che sottopongo alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i dipendenti di enti locali territoriali, di enti parastatali, nonché di enti ed istituti di diritto pubblico, sono collocati a riposo al compimento del 60° anno di età indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo, indipendentemente dalla durata del servizio prestato, al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne.

**Art. 2.**

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni di cui al precedente articolo cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

I salariati non di ruolo delle stesse Amministrazioni cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne.

**Art. 3.**

Il diritto al trattamento di quiescenza matura al compimento del quindicesimo anno di servizio, oppure, in caso di inabilità fisica, al compimento del decimo anno di servizio.

**Art. 4.**

All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza in ragione dei nove decimi dello stipendio e degli altri assegni pensionabili in godimento, se ha prestato almeno trenta anni di servizio, oppure in misura proporzionale a tale limite in rapporto al numero degli anni di servizio prestato.

## Art. 5.

Al compimento della metà del servizio stabilito per aver titolo al trattamento di quiescenza, a richiesta dell'interessato, è liquidato un acconto fino alla misura massima del 50 per cento dell'indennità di buonuscita spettante a norma delle vigenti disposizioni.

## Art. 6.

I dipendenti civili dello Stato collocati a riposo hanno titolo, entro il limite di un terzo delle nomine da conferire, ad ottenere incarichi in commissioni di esame o di studio o qualsiasi altro incarico di carattere straordinario od ispettivo, previsto dalle norme vigenti per le singole Amministrazioni.

## Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

Coloro che anteriormente alla suddetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti articoli hanno diritto, a domanda, di usufruire dei benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita nel precedente comma, se la domanda è presentata alla competente Amministrazione entro il 31 dicembre 1970 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

## Art. 8.

Rimangono in vigore le norme che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici di cui al precedente articolo 1, che appartengano a particolari categorie.

È invece abrogata ogni altra norma in contrasto o incompatibile con la presente legge.

**Art. 9.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.